



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio

e-mail : PCIC80700T@istruzione.it

Tel. 0523/875122 - Fax. 0523/878919

GUIDA ALL'ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO triennio 2018-2021

Informazioni e Modalità di voto

Nei giorni 25 e 26 novembre 2018 si voterà per il rinnovo del Consiglio di Istituto

Si riportano di seguito alcune notizie utili:

1 - Componenti con rappresentanza elettiva

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo della Val Nure, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, sarà costituito da 19 membri:

Dirigente Scolastico membro di diritto;

n. 8 rappresentanti del personale Docente;

n. 8 rappresentanti dei Genitori;

n. 2 rappresentanti del personale ATA.

Per ognuna di tali componenti va presentata una lista separata di candidati e ogni elettore vota per la propria componente.

Per la **Componente Docenti** possono votare o essere votati tutti i docenti anche quelli a tempo determinato purchè con **supplenza fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico.**

Per la **Componente Genitori** possono votare o essere votati entrambi i genitori. Possono votare ed essere votati anche i **tutori legali.**

Per la **Componente ATA** possono votare ed essere votati tutti, anche quelli a tempo determinato purchè con **supplenza fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico.**

E' ovvio che, se la stessa persona fa parte di più componenti (ad esempio docente e genitore) vota per tutte le liste corrispondenti, qualora si verificasse l'elezione di una persona in più componenti, questa dovrà scegliere quale rappresentare.

2 - Modalità di voto

Ogni elettore deve presentarsi al voto munito di documento di identità in corso di validità. Il voto va espresso personalmente da ciascun elettore apponendo una croce sul numero romano corrispondente alla Lista Prescelta, indicata sulla scheda, la o le preferenze, vanno indicate mediante croce accanto al nominativo prescelto, già stampato sulla scheda.

Componente Docenti 2 preferenze max

Componente Genitori 2 preferenze max

Personale ATA 1 preferenza max

3 - Attribuzioni

a) Il Consiglio d'Istituto delibera il programma annuale.

- b) Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
- Adozione del Piano dell'Offerta Formativa (POF);
 - adozione del regolamento interno d'Istituto;
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche;
- c) Il Consiglio d'Istituto indica altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe, interclasse e di intersezione; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto.

4 – Composizione e presentazione delle liste

- a) Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti
- b) I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.
- c) Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio d'Istituto.
- d) Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio, né può presentarne alcuna.
- e) Le liste possono contenere anche un solo nominativo:
- La lista della **Componente dei Docenti** deve essere presentata da almeno **15 elettori**;
 - La lista della **Componente dei Genitori** deve essere presentata da almeno **20 elettori**;
 - La lista della **Componente del personale A.T.A.** deve essere presentata da almeno **3 elettori**.
 - Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano (attribuito dalla commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. **Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere** per ciascuna delle categorie di cui trattasi;
 - Le **liste** debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore **dalle ore 9.00 del 05 Novembre 2018 alle ore 12.00 del 10 Novembre 2018**;
 - I membri della Commissioni Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5 – Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.

6 - Esposizione delle liste

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la Commissione Elettorale d'Istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

7 - Verifica della regolarità delle liste

La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:

- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, **entro tre giorni** dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni è redatto un **verbale**.

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

6 - Ricorsi

Le decisioni della Commissione Elettorale in merito alla regolarità delle liste possono essere impugnate entro 2 giorni dalla data di affissione all'albo.

7 - Rappresentanti di lista

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al Presidente della Commissione Elettorale d'Istituto e ai Presidenti dei Seggi Elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione Elettorale ed uno presso ciascun Seggio Elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

8 - Propaganda elettorale

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute **dal 07 novembre 2018 al 23 novembre 2018**.

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. E' consentito tenere riunioni negli edifici scolastici presentando richiesta di uso dei locali al Capo d'Istituto almeno tre giorni prima delle date fissate.

9 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle

operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene redatto un verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Dal verbale emergono i seguenti dati:

- numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

10 - Attribuzione dei posti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

11 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

12 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale d'Istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.